

Imposta di bollo  
di Euro 16,00  
assolta in modo  
virtuale.  
Autorizzazione  
n. 2016/1700 del  
11/01/2016

ADDENDUM CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE LOMBARDA SPORT SRL, (CF / P.IVA 08961970962) PER LA STRUTTURA CMS CENTRO DI ASSISTENZA E VALUTAZIONE MEDICO SPORTIVA DI ROVELLASCA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI MEDICINA DELLO SPORT - COD. REG. 322002866 (Med. Sport)

=.=.=.=.=

PREMESSO che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;

- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivano con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;

- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l'accreditamento quale condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla

base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;

- il soggetto erogatore Ente "Lombarda Sport srl" (di seguito Ente), iscritto nel registro regionale delle Strutture accreditate, eroga le prestazioni secondo l'assetto organizzativo e funzionale a contratto presente nell'applicativo ASAN;

- conseguentemente alla Deliberazione del Direttore Generale ATS dell'Insubria n. 382 del 29.06.2021, integrata con Deliberazione n. 384 del 30.06.2021, è stato sottoscritto in data 30.06.2021 il contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS dell'Insubria e l'Ente, per l'erogazione di prestazioni di ricovero per acuti e specialistica ambulatoriale, per l'intera annualità 2021;

- l'art. 13 del predetto contratto prevede, In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto, che lo stesso debba intendersi automaticamente modificato ed integrato;

- la D.G.R. n. XI/5173 del 02.08.2021, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla partecipazione delle strutture private accreditate e a contratto al piano di recupero delle liste d'attesa", ha previsto uno stanziamento

complessivo di Euro 50.000.000,00 da ripartire tra le ATS regionali;

- la nota della D.G. Welfare prot. 53351 del 03.09.2021, avente ad oggetto

“Esecuzione della D.G.R. n. XI/5173 del 02.08.2021 – Determinazioni in ordine

alla partecipazione delle strutture private accreditate e a contratto al piano

di recupero delle liste di attesa”, ha stabilito per ATS dell’Insubria uno

stanziamento pari a Euro 4.000.000,00, come confermato dal successivo

Decreto di Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia n. 13246 del

05.10.2021;

- l’ATS dell’Insubria in ottemperanza alla precitata D.G.R. ha predisposto, con

deliberazione n. 561 del 28.09.2021, un avviso di manifestazione di interesse

da parte degli Enti privati accreditati e a contratto per la sottoscrizione di

addendum contrattuali per l’acquisizione di prestazioni aggiuntive finalizzate

al recupero delle liste d’attesa;

- l’Ente ha comunicato la propria adesione nel rispetto delle procedure

previste dall’avviso sopracitato;

- la Commissione esaminatrice, istituita con medesima deliberazione n. 561

del 28.09.2021, valutata la congruità con quanto richiesto nell’avviso, ha

provveduto ad assegnare i volumi minimi di prestazioni e i conseguenti valori

massimi di budget, suddivisi per tipologia di prestazioni aggiuntive

contrattabili sulla base del bisogno territoriale, così come ripreso dalla

deliberazione di assegnazione ai singoli Enti n. 585 del 11.10.2021;

- con successiva deliberazione n. 676 del 11 novembre 2021, ATS Insubria ha

provveduto ad assegnare i volumi di prestazioni residui agli Enti che hanno

risposto alla nota prot. n. PIRI 0114885 del 15 ottobre 2021 ad oggetto

“Manifestazione d’interesse per l’assegnazione di risorse aggiuntive 2021 -

secondo invito";

Tutto ciò premesso

Tra

l'Agenda di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Lucas Maria Gutierrez, nato a Portovaltravaglia (VA) il 19/12/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'ATS

e

il soggetto erogatore Ente "Lombarda Sport srl" con sede legale nel Comune di Milano in Via Via Francesco Petrarca, 22 (CF / P.IVA 08961970962), per la Struttura CMS Centro di Assistenza e Valutazione Medico Sportiva (COD. n. 322002866) sita nel Comune di Rovellasca nella persona del Dott. Giuseppe Roberto Pozzi, nato/a a Carate Brianza (MB) il 13.06.1953 C.F. PZZGPP53H13B729B, in qualità di legale rappresentante pro tempore (o altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale).

**si conviene e si stipula**

ad integrazione del contratto sottoscritto in data 30.06.2021, le cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto integrativo, quanto segue:

**Art. 1 – Oggetto**

Le presenti disposizioni riguardano le prestazioni di specialistica ambulatoriale di medicina dello sport previste dalla D.G.R. n. XI/5173 del 02.08.21 e si applicano alle prestazioni aggiuntive di ricovero per acuti/ specialistica ambulatoriale/medicina dello sport, come specificato al seguente art. 3,

erogate nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno 2021;

### **Art. 2 - Risorse aggiuntive**

All'Ente, nel rispetto delle condizioni previste nel successivo art. 3, viene assegnata una quota di risorse per l'erogazione delle prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale di medicina dello sport, come specificato al seguente art. 3, e di cui all'allegata scheda di budget, parte integrante del presente atto.

Le risorse per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono state definite sulla base delle tariffe previste dal nomenclatore tariffario vigente; le risorse per le prestazioni di ricovero per acuti sono state definite sulla base della media delle tariffe rilevate da ATS. Le risorse aggiuntive assegnate sono state valorizzate stimando l'erogazione di prestazioni totalmente esenti, pertanto i volumi di prestazioni aggiuntive indicate nell'Allegata scheda di budget sono da intendersi quali numeri minimi ed indicativi, fermo restando il limite delle risorse assegnate per ciascuna prestazione.

Alla valorizzazione delle prestazioni aggiuntive erogate sarà applicato lo sconto previsto dalla Legge 296/06, pari al 2%.

Le risorse assegnate con il presente atto non potranno essere storicizzate per l'esercizio 2022.

La quota aggiuntiva potrà essere rimodulata ed eventualmente riassegnata ad altro Ente, qualora, attraverso i dati di monitoraggio, si evidenziasse una produzione non congrua con quanto pattuito e in rapporto anche con i livelli di domanda territoriale.

### **Art. 3 - Condizioni ed obblighi**

L'accesso alle risorse aggiuntive definite all'art. 2 sarà subordinato alle

seguenti condizioni:

- l'Ente abbia onorato il contratto ordinario 2021 con riferimento alla produzione erogata a favore degli assistiti lombardi;
- le singole tipologie di prestazioni indicate nell'Allegata scheda di budget risultino aggiuntive in termini di numerosità rispetto a quanto prodotto a contratto nel corso dell'ultimo quadrimestre 2019 (rispetto all'intero 2019 per la medicina dello sport);
- le prestazioni aggiuntive vengano erogate presso il territorio di ATS Insubria e solo per cittadini lombardi;
- in caso di mancato raggiungimento della quota massima finanziabile del contratto ordinario, la remunerazione delle prestazioni aggiuntive sarà assicurata con le risorse assegnate nella contrattazione ordinaria 2021;
- in caso di superamento del livello massimo finanziabile, ma di non raggiungimento del livello concordato nel presente Addendum contrattuale, si procederà al riconoscimento del solo numero effettivo di prestazioni aggiuntive erogate rispetto all'ultimo quadrimestre dell'anno 2019 (rispetto all'intero 2019 per la medicina dello sport);
- le prestazioni vengano correttamente rendicontate nel flusso SDO per i ricoveri per acuti e nel flusso 28/SAN per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche secondo le specifiche contenute nella nota regionale prot. 53114 del 01.09.2021;
- per tutte le singole prestazioni oggetto del presente Addendum contrattuale, l'Ente si impegna a rispettare le tempistiche definite

dalla classe di priorità riportata sulla prescrizione.

#### **Art. 4 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto**

L'Ente si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente

Addendum contrattuale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità

già adottati per l'abituale attività ordinaria. Le Parti concordano di finalizzare

le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento

dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a

verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente

Addendum contrattuale. Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori

valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di

validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle

prestazioni sanitarie erogate in base al presente Addendum contrattuale;

#### **Art.5 Durata**

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dalla data di sottoscrizione

del contratto e sino al 31.12.2021, fatta salva la facoltà di recesso prevista

dall'art. 13 del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data 30.06.2021;

#### **Art. 6 Imposta di bollo**

L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti,

se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;

Ferme le premesse e gli articoli del contratto integrativo ordinario sottoscritto

in data 30.06.2021 da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui

integralmente richiamato.

Previa lettura il presente Addendum al contratto integrativo ordinario

vigente, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma

digitale.

Varese, 18 novembre 2021

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

==.==.==.==

Per l'Ente Lombarda Sport srl

Il Legale Rappresentante

Dott. Giuseppe Roberto Pozzi



cod.str 322002866

desc. Str LOMBARDA SPORT

Imposta di bollo  
di Euro 16,00  
assolta in modo  
virtuale.  
Autorizzazione  
n. 2016/1700 del  
11/01/2016

Nr. Progr.	Cod. Prest	Descr. Prestazione	Tariffa	Richiesto	Assegnato	Valore Assegnato
50	89.37.1	SPIROMETRIA SEMPLICE	23,75	250	250,00	5.937,50 €
51	89.42	TEST DA SFORZO DEI DUE GRADINI DI MASTERS	19	250	250,00	4.750,00 €
52	89.43	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO	57,01		0,00	- €
53	89.7	PRIMA VISITA	22,5	250	250,00	5.625,00 €
		<b>Totale</b>				<b>16.312,50 €</b>